

SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE DELL'INTERVENTO "NUOVA SEDE CAMERALE – RECUPERO DI UN EX EDIFICIO INDUSTRIALE"

L'anno 2010 e questo giorno _____ del mese di _____ in Prato presso la sede della Camera di Commercio di Prato in Via Valentini n. 14 con la presente scrittura privata da tenere e valere ad ogni effetto di legge, tra i seguenti signori si stipula e si conviene quanto segue:

- la dott.ssa Catia Baroncelli in qualità di Segretario Generale, la quale interviene al presente atto esclusivamente in rappresentanza della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato (C.F. n. 92024980481, Partita IVA 01662670973), di seguito denominata "Committenza"
- _____ nato a il in qualità di con studio a in Via N. iscritto all'Ordine della provincia di al n..... dal, di seguito denominato "Professionista"

PREMESSO

- che con determinazione del Segretario Generale n. 234/10 del 28 giugno 2010 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della gara di appalto relativa alla esecuzione di tutte le forniture e i lavori necessari per la realizzazione e per la manutenzione della "Nuova sede camerale – recupero di un ex edificio industriale", in favore dell'impresa Effegi Costruzioni Srl;
- che con determinazione del Segretario Generale n. 237/10 del 01 luglio 2010 è stato dato avvio ad apposita procedura finalizzata all'individuazione di professionisti cui affidare l'incarico di componente della commissione di collaudo in corso d'opera e finale dell'intervento "Nuova sede camerale – recupero di un ex edificio industriale";
- che la commissione di collaudo si intende composta da tre membri per le attività di collaudo tecnico amministrativo, di collaudo statico e di collaudo tecnico funzionale degli impianti meccanici e degli impianti elettrici;
- che l'Amministrazione si è riservata, ai sensi dell'articolo 141 D. Lgs. 163/2006 e dell'articolo 188 DPR 554/1999, di designare il presidente della predetta commissione scegliendo tra i membri individuati a seguito della procedura pubblica sopra richiamata;
- che a seguito dell'espletamento della procedura sono stati individuati i seguenti professionisti

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ART. 2 - OGGETTO DELL' INCARICO

1. Gli incarichi vengono affidati in seno ad una Commissione di Collaudo composta da:

- A) - collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico
 - B) – collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale impianti meccanici
 - C) - collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale impianti elettrici
- e presieduta da..... e di seguito definita "Collaudatore".

ART. 3 - DESCRIZIONE DELL'INCARICO

1. Il collaudo tecnico-amministrativo di lavori riguarda il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, la rispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nel progetto e nelle perizie suppletive e di variante approvate, in modo da garantire alla Committenza il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'Impresa, la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, la

rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali la Committenza ha commissionato l'opera, e comprende l'esame di eventuali riserve e relativo parere, e il rilascio del Certificato di Collaudo.

2. Il collaudo tecnico funzionale riguarda il complesso delle verifiche che si conclude con un verbale di collaudo tecnico funzionale, atto a stabilire se un impianto o una apparecchiatura funzionalmente soddisfa determinate normative di legge o prescrizioni capitolari.

Il collaudo tecnico-funzionale presuppone quindi l'effettuazione di prove e verifiche di funzionamento con strumentazioni appropriate e la redazione di verbali di prova.

3. Il collaudo statico delle strutture riguarda tutte le verifiche e le prove sulle opere in cemento armato, in cemento armato precompresso e in acciaio, e sulle strutture in muratura e in laterocemento, in legno o altri materiali speciali e si conclude con un Certificato di collaudo statico redatto ai sensi della Legge n. 1086/1971 e del D.M. 14.09.2005 (NTC 2008).

Le prove di carico sono effettuate se previste dalle norme di legge oppure se ritenute necessarie dal collaudatore; nel qual caso vanno opportunamente motivate nella relazione.

Particolari revisioni dei calcoli statici possono essere effettuate o su esplicita richiesta da parte della Committenza oppure soltanto dopo aver motivato alla Committenza le ragioni che le rendono necessarie.

4. Gli incarichi predetti comprendono la predisposizione e la presentazione alla Committenza dei seguenti elaborati appropriati alla natura dell'opera:

- a) certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica dell'iter amministrativo fino all'ultimazione dei lavori, delle varianti e atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico-funzionali eseguiti, certificazioni di materiali e attrezzature soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformità, verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata di cui all'art. 200 del D.P.R. 554/1999;
- b) verbali di collaudo in corso d'opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto;
- c) eventuale relazione riservata sulle domande di maggiori compensi richiesti dall'Impresa durante l'esecuzione dei lavori;
- d) eventuali Verbali di Collaudo tecnico-funzionale di impianti e apparecchiature e Certificati di collaudo statico di strutture.

I predetti elaborati vanno presentati in duplice copia sottoscritti in originale.

5. In corso d'opera devono essere redatti verbali di visita, in occasione delle fasi di lavorazione più complesse e non ispezionabili a fine lavori.

ART. 4 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori il collaudatore esegue verifiche periodiche mediante visite, sopralluoghi e riscontri, ogniqualvolta lo ritiene opportuno, quando vengono eseguite particolari o complesse opere specialistiche e comunque con cadenza almeno trimestrale, redigendo appositi verbali.

2. In ordine allo svolgimento dell'incarico, per quanto riguarda il collaudo tecnico-amministrativo, le parti richiamano quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dagli artt. da 191 al 207 del D.P.R. 554/1999.

3. Il collaudo tecnico funzionale degli impianti dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle specifiche norme di settore.

4. Il collaudo statico delle strutture dovrà essere effettuato in conformità alla normativa della Legge n. 1086/1971 e del D.M. 14.09.2005 nonché alle connesse normative tecniche di dettaglio.

5. Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità delle opere addebitabili alla Impresa appaltatrice, il collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Direttore dei lavori e al Responsabile del procedimento, affinché possano effettuare le necessarie contestazioni alla medesima Impresa.

ART. 5 - INCOMPATIBILITÀ

1. Il collaudatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere l'affidamento di incarichi professionali, la propria regolarità contributiva, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 141 del D. Lgs. 163/2006 e all'art. 188 del D.P.R. 554/1999.

ART. 6 - TEMPO UTILE, RITARDI, PENALITÀ

1. Il collaudatore è tenuto a presentare gli elaborati di cui all'art. 3 nei tempi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del collaudatore, è applicata, previa diffida, una penale pari a 1/1000 dell'onorario per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.

3. Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, la Committenza, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla stessa, si ritiene libera da ogni impegno verso il collaudatore inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

ART. 7 – ONORARI

1. Gli onorari, compensi e rimborsi dovuti al Professionista sono determinati in € (al netto del ribasso offerto) così come risultano dai conteggi esplicativi allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

2. Le prestazioni del professionista vengono liquidate su presentazione di regolare fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Acconti in corso d'opera

Considerato che il certificato di collaudo si configura quale documento unitario che attesta la regolare esecuzione dell'intera opera, la sola certificazione conclusiva assume rilevanza anche ai fini della liquidazione delle competenze.

Nel caso di rilascio di certificazioni parziali o di collaudo in corso d'opera, può essere riconosciuto in acconto al professionista un onorario fino al 70% dei corrispettivi, incrementati degli oneri accessori (spese conglobate, verifiche contabili, ecc.).

2. Interruzione dell'incarico.

Nel caso di interruzione dell'incarico da parte del collaudatore, in assenza della certificazione di cui al punto precedente, possono essere riconosciute esclusivamente le spese sostenute e regolarmente documentate.

ART. 9 – RESPONSABILITA'

1. Il Professionista, in relazione ai rischi professionali derivanti dall'attività oggetto del presente incarico, è tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e fornirne copia alla Committenza al momento della stipula della convenzione.

2. Il Professionista solleva comunque la Committenza da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali la Committenza viene dichiarata completamente estranea.

ART. 10 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Professionista ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria numero _____ in data _____ rilasciata dalla Compagnia/dall'Istituto _____ Agenzia/Filiale di _____ per l'importo di euro _____ secondo quanto disposto dall'art.113 D. Lgs. 163/2006.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che possano insorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare, ed in genere tutte quelle non definite in via amministrativa, sono demandate al Tribunale di Prato.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Saranno a carico del Professionista le spese relative alla stipula della presente convenzione, in caso d'uso, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

2. La presente convenzione è immediatamente eseguibile; è assoggettata all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche.

3. I dati personali di cui al presente atto saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 n. 196.

LA COMMITTENZA

IL PROFESSIONISTA